

ESTRATTO ALIQUOTE IMU 2022

Delibera C.C. n. 13 del 07/03/2022

<u>1,10</u> per cento	Aliquota ordinaria
<u>0,63</u> per cento	<p>Abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per categoria C/2, C/6, C/7).</p> <p>Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per categoria C/2, C/6, C/7), posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<u>1,10</u> per cento	<p>USO GRATUITO a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (L. 208/2015) - Riduzione del 50% della base imponibile, se sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• il contratto di comodato deve essere registrato;• il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente ed avere dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Viene, inoltre, esteso il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;• l'immobile non deve essere di lusso (cat. A/1, A/8, A/9). <p>La presente agevolazione si applica anche alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per categoria C/2, C/6 e C/7) purché inserite nel contratto registrato.</p> <p>Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (Art. 1 c. 747 lett. c) L. 160/2019)</p>
<u>0,60</u> per cento da applicare sul 100% della base imponibile	<p>USO GRATUITO IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA:</p> <p>Per le unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9), e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata.</p>
<u>0,50</u> per cento	Per gli alloggi, e le loro pertinenze, regolarmente assegnati da A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale
<u>1,10</u> per cento	Per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" e C/3 "Laboratori" utilizzati da soggetti titolari di partita I.V.A. per l'esercizio della propria attività

<u>1,1</u> per cento	Per le unità immobiliari di categoria D
<u>1,10</u> per cento	Per le aree fabbricabili
<u>0,96</u> per cento	Per i terreni agricoli I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3, del citato D.Lgs 99/2004, sono esenti dall'imposta.
<u>0,10</u> per cento	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale
<u>DETRAZIONI</u>	<p><u>Euro 200,00</u> dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.</p> <p>La detrazione si applica anche all'imposta dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli alloggi, regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; - per l'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.